



CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

Protocollo 26922 Del 17/10/2017 Categoria 01 Classe 06	Spett.le CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE DIFENSORE CIVICO VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 35 10121 - TORINO
---	---

SETTORE SERVIZI DI STAFF
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Oggetto: DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA E SOTTRAZIONE SENZA LIMITI DI TEMPO AL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI IN RIFERIMENTO A PARERI LEGALI. RICHIESTA DI INFORMAZIONE. TRASMISSIONE INFORMAZIONI E DEDUZIONI

Si fa seguito alla nota prot. 32696 del 12-9-2017 (ns. prot. 24109 del 22-9-2017) con la quale codesto Difensore civico regionale, su richiesta del cittadino, chiede informazioni circa la secretazione, con decreto del sindaco n10/2017, di due pareri legali.

Si forniscono al riguardo le seguenti considerazioni.

L'Amministrazione ha richiesto i due pareri legali nell'ambito di un procedimento amministrativo relativo all'istanza di costruzione di un esercizio commerciale (nello specifico un supermercato) di dimensioni medie, a seguito del recupero e trasformazione di un'area sulla quale insistono degli edifici destinati ad attività produttive oramai in disuso e in contrasto con l'attuale PRGC.

Si richiama innanzi tutto il dato normativo del regolamento comunale di attuazione della legge 241/90, approvato con CC n. 49 del 28-6-1996 (seppur datato), ai sensi del quale, (art. 7, "casi di esclusione"), ... sono esclusi dal diritto di accesso senza limiti di tempo tra gli altri, i pareri legali o tecnici resi all'amministrazione dal segretario, dai dirigenti o da consulenti esterni.

Si richiama altresì il regolamento sul diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi (dpr 184/2006, gli artt. 9 e 10) circa il potere di rifiuto, limitazione o differimento del diritto di accesso, per salvaguardare "specifiche esigenze dell'amministrazione", specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a

documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

Si concorda con codesto difensore circa la tendenziale pubblicità di quei pareri che si inseriscono nell'ambito di una attività procedimentale a fronte della quale l'ufficio procedente, prima di adottare un provvedimento acquisisca un parere endoprocedimentale che si inserisce nella sequenza procedurale del procedimento amministrativo e confluisca quindi in modo diretto o meno nella motivazione dell'atto finale. In tale caso sussiste certamente il diritto del destinatario dell'atto e degli eventuali contro interessati alla piena conoscenza del contenuto di tale parere.

Tuttavia il caso che riguarda il comune di San Mauro è del tutto peculiare. Infatti il parere richiesto al legale non si riferisce esclusivamente ad un iter **procedimentale** che deve concludersi con il **provvedimento** finale, essendo infatti esteso anche alle modalità con le quali l'amministrazione potrebbe, in astratto, opporsi alla richiesta avanzata dal privato.

Tale richiesta, giustificata in ambito di opportunità politica, coinvolge certamente profili di legittimità dell'eventuale provvedimento di diniego e di illiceità della condotta, circa le future scelte dell'Amministrazione.

Al momento in cui si scrive, l'Amministrazione non ha ancora deciso se e come muoversi, nel seppur ristretto campo della legittimità del provvedimento finale, di modo che sarebbe inopportuno palesare le possibili azioni dell'Amministrazione prima che le stesse vengano assunte.

Né risulta opportuno rendere palesi al potenziale ricorrente i profili di legittimità e le criticità da talune possibili azioni amministrative, la cui conoscenza potrebbero rendere più agevole una potenziale vertenza in caso di diniego.

Si conviene con il Difensore che qualora il provvedimento finale venga assunto come base motivazionale per l'adozione del provvedimento finale, e venga richiamato nell'atto, lo stesso parere, ai sensi della legge 241/90, art. 3, circa l'obbligo di motivazione "per relationem", risulta pienamente accessibile dagli aventi diritto (in tal senso, terza sezione del TAR Sicilia Palermo, sentenza 29 maggio 2014, n. 1376, **conformemente** a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 settembre 2010, n. 7237).

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE SERVIZI IN STAFF
Dott. Gerardo BIROLO
(firmato digitalmente)